

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

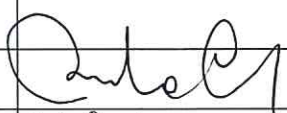
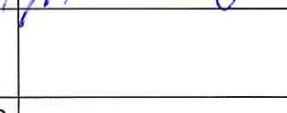
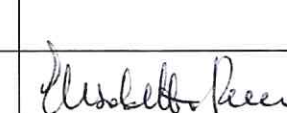
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

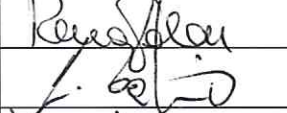
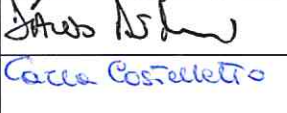
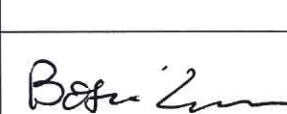
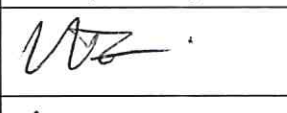
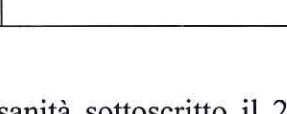
Regolamento per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi di funzione ai sensi degli artt. 14/23 del ccnl comparto sanità del 21 maggio 2018

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 15.00, nella sala riunioni della sede direzionale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L. – F.P., C.I.S.L. – FPS, U.I.L. – FPL, FIALS, F.S.I., Nursing Up) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica, nella composizione di seguito riportata:

Delegazione di parte pubblica	Firme
-------------------------------	-------

Delegazione di parte sindacale	Firme
--------------------------------	-------

direttore generale Carlo Bramezza	
direttore amministrativo Michela Conte	
direttore sanitario Maria Grazia Carraro	
direttore dei servizi socio sanitari Mauro Filippi	
direttore u.o.c. risorse umane Massimo Visentin	
Direttore della Funzione Ospedaliera Maria Caterina De Marco	
direttore del distretto unico socio sanitario Giuseppe Bazzo	
direttore del dipartimento di prevenzione Luigi Nicolardi	
direttore ad interim u.o.c. professioni sanitarie Elisabetta Roncoroni	

R.S.U. Renata Talon	
C.G.I.L. – F.P. Giancarlo Da Lio	
C.I.S.L. – FPS Dario De Rossi	
U.I.L. – FPL ☒ Francesco Menegazzi	
FIALS Tiziano Bassi	
F.S.I. USAE Roberto Tosi MARIN PATRIZIA	
NURSING UP Stellina Piscitelli	

Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità sottoscritto il 21 maggio 2018 introduce una nuova disciplina in merito agli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione, per lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

Tenuto conto delle novità introdotte in merito dagli artt. 14/23 del CCNL 24.05.2018, quali: la distinzione tra incarichi di organizzazione e incarichi professionali; la sovraordinazione degli incarichi di organizzazione rispetto agli incarichi professionali nell'unità di appartenenza; i differenti requisiti per l'attribuzione degli incarichi; la conferibilità degli incarichi di organizzazione anche ai dipendenti in regime di tempo parziale; l'attribuibilità a seguito della partecipazione a un bando; la durata massima degli incarichi e la loro non cumulabilità; il non assorbimento, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85, del compenso per lavoro straordinario.

Considerato che il conferimento degli incarichi avviene compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'articolo 80 del CCNL., e che criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione sono oggetto di confronto aziendale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018, le parti, condiviso il testo del *"Regolamento disciplina le procedure per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi di funzione"*, sottoscrivono il presente verbale d'accordo relativo all'approvazione del citato regolamento, che ne costituisce parte integrante.





**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, LA GRADUAZIONE E
L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
14/23 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ DEL 21 MAGGIO 2018**

PREMESSA

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità sottoscritto il 21 maggio 2018 introduce agli artt. da 14 a 23 una nuova disciplina in merito agli incarichi attribuibili al personale del comparto, denominati incarichi di funzione, per lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

Tra le principali novità vi sono: la distinzione tra incarichi di organizzazione e incarichi professionali; la sovraordinazione degli incarichi di organizzazione rispetto agli incarichi professionali nell'unità di appartenenza; i differenti requisiti per l'attribuzione degli incarichi; la conferibilità degli incarichi di organizzazione anche ai dipendenti in regime di tempo parziale; l'attribuibilità a seguito della partecipazione a un bando; la durata massima degli incarichi e la loro non cumulabilità; il non assorbimento, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85, del compenso per lavoro straordinario.

I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione sono oggetto di confronto aziendale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018.

Il conferimento degli incarichi avviene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'articolo 80 del CCNL.

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi di funzione.

RA

A

Q

G

d

A

SO

R

h

Cep

Cove



Art. 1 – DEFINIZIONE E CONTENUTI DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE.

Gli incarichi di funzione sono riconducibili, sia per il ruolo sanitario sia per quelli amministrativo, tecnico e professionale (PTA) alle due seguenti tipologie:

- incarico di organizzazione:
 - personale ruolo sanitario e assistenti sociali: l'incarico di organizzazione comporta l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.
 - personale ruolo PTA: funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere il coordinamento di altro personale.
- incarico professionale:
 - personale ruolo sanitario e assistenti sociali: per l'esercizio di compiti aggiuntivi e/o maggiormente complessi che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
 - personale ruolo PTA: comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate all'iscrizione ad albi professionali ove esistenti.

Per il personale del ruolo sanitario gli incarichi di tipo organizzativo si distinguono tra quelli che prevedono l'esercizio della funzione di coordinamento ex L. 43/2006 e quelli che non la prevedono.

L'incarico professionale per il personale del ruolo sanitario si articola in incarico di professionista specialista e in incarico di professionista esperto.

Per il personale dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi possono essere di organizzazione, ad esclusione di quelli che prevedono la funzione di coordinamento ex L. 43/2006, mentre gli incarichi professionali possono connotarsi solo come incarichi di professionista esperto. Al personale dei profili appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale possono essere conferiti, sia gli incarichi organizzativi che quelli professionali.

Per i dipendenti di tutti i ruoli, gli incarichi di organizzazione sono sovraordinati rispetto a quelli professionali all'interno dell'unità di appartenenza.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



L'individuazione degli incarichi rientra nel potere organizzatorio dell'Azienda, in coerenza con l'assetto organizzativo delineato dall'atto aziendale. In particolare, l'azienda determina le specifiche aree di attività ove si renda più opportuno, attraverso il conferimento di incarichi organizzativi e professionali, per il personale sanitario, per gli assistenti sociali e per il personale PTA, lo svolgimento di funzioni caratterizzate da profili di autonomia e responsabilità finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza o dei processi produttivi.

Gli incarichi professionali di tipo specialistico per il ruolo sanitario, saranno conferibili solo a seguito della conclusione dei percorsi individuati al comma 7, dell'art. 16, del CCNL 21.05.2018. Gli incarichi professionali di tipo esperto del ruolo sanitario e per i profili di collaboratore professionale assistente sociale e assistente sociale senior, saranno conferibili solo a seguito della conclusione dei percorsi individuati al comma 8, dell'art. 16, del CCNL 21.05.2018.

Art. 2 – ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE.

Gli incarichi di organizzazione e gli incarichi professionali sono istituiti con deliberazione del Direttore Generale coinvolgendo i Direttori delle strutture interessate e, per gli incarichi riguardanti il personale del ruolo sanitario, la Direzione delle Professioni Sanitarie, avendo a riferimento:

- il rispetto delle leggi e provvedimenti regionali di organizzazione, nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale;
- la rispondenza alle esigenze organizzative aziendali, alle sue priorità di sviluppo ed aree strategiche;
- il numero di dirigenti presenti nelle unità operative;
- le risorse finanziarie disponibili nel fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'articolo 80 del CCNL.

Art. 3 – GRADUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE

Gli indicatori individuati per la graduazione degli incarichi organizzativi sono i seguenti:





1. dimensione organizzativa di riferimento, intendendo con tale espressione l'ampiezza del contesto in cui viene esercitato l'incarico e l'entità delle risorse economiche, umane e strutturali direttamente gestite dall'incaricato;
2. dislocazione della struttura su più sedi;
3. livello di interazione con altre strutture interne o esterne all'azienda, compreso l'eventuale incarico di D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture) nell'ambito di contratti di dimensione e durata significativa;
4. livello di integrazione tra più figure professionali;
5. livello di autonomia e responsabilità, ossia l'ampiezza dell'autonomia decisionale e del livello di discrezionalità anche in relazione all'organigramma previsto dall'atto aziendale
6. professionalità e specializzazione intesa come capacità e competenze specifiche, professionali, manageriali e di relazione, necessarie per assolvere i compiti richiesti;
7. valenza strategica intesa come ruolo svolto in relazione ad aree di gestione e processi trasversali - prevalentemente riferita alle unità di staff alla direzione strategica.

Allo scopo di graduare gli incarichi viene attribuito un punteggio per ognuno degli indicatori individuati come segue:

INCARICHI ORGANIZZATIVI: PESATURA E ATTRIBUZIONE LIVELLO DI COMPLESSITA'						
Indicatori	Pesatura (da 1 a 6 punti)					
1. dimensione organizzativa	1	2	3	4	5	6
2. dislocazione della struttura su più sedi	1	2	3	4	5	6
3. livello di interazione con altre strutture interne o esterne all'azienda	1	2	3	4	5	6
4. livello di integrazione tra più figure professionali	1	2	3	4	5	6
5. livello di autonomia e responsabilità	1	2	3	4	5	6
6. professionalità e specializzazione	1	2	3	4	5	6
7. valenza strategica (prevalentemente riferita alle unità di staff alla direzione strategica)	1	2	3	4	5	6

Il valore economico annuo degli incarichi organizzativi viene attribuito nelle modalità rappresentate nella tabella sottoriportata:

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right next to the number 4.



da punti	a punti	valore economico
7	9	€ 1.700,00
10	11	€ 2.300,00
12	13	€ 2.900,00
14	15	€ 3.500,00
16	17	€ 4.000,00
18	19	€ 4.500,00
20	21	€ 5.000,00
22	23	€ 5.500,00
24	25	€ 6.000,00
26	27	€ 6.500,00
28	29	€ 7.000,00
30	31	€ 7.500,00
32	33	€ 8.000,00
34	35	€ 8.500,00
36	37	€ 9.000,00
38	39	€ 9.500,00
40	40	€ 10.000,00
41	41	€ 11.000,00
42	42	€ 12.000,00

Art. 4 – GRADUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE EX L. 43/2006.

Gli indicatori individuati per la graduazione degli incarichi organizzativi sono i seguenti:

1. dimensione organizzativa di riferimento, intendendo con tale espressione l'ampiezza del contesto in cui viene esercitato l'incarico e l'entità delle risorse economiche, umane e strutturali direttamente gestite dall'incaricato;
2. dislocazione della struttura su più sedi;
3. livello di interazione con altre strutture interne o esterne all'azienda
4. livello di integrazione tra più figure professionali;
5. livello di accentramento/decentramento decisionale, inteso come presenza nel contesto di più responsabili di unità operativa e/o discipline.

f s

del

PSZ

[Signature]

R

Corse

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Allo scopo di graduare gli incarichi viene attribuito un punteggio per ognuno degli indicatori individuati come segue:

INCARICHI ORGANIZZATIVI ex L.43/2006: PESATURA E ATTRIBUZIONE LIVELLO DI COMPLESSITA'					
Indicatori	Pesatura (da 1 a 5 punti)				
1. dimensione organizzativa	1	2	3	4	5
2. dislocazione della struttura su più sedi	1	2	3	4	5
3. livello di interazione con altre strutture interne o esterne all'azienda	1	2	3	4	5
4. livello di integrazione tra più figure professionali	1	2	3	4	5
5. livello di accentramento/decentramento decisionale, inteso come presenza nel contesto di più responsabili di unità operativa e/o discipline.	1	2	3	4	5

Il valore economico annuo degli incarichi organizzativi ex L. 43/2006 viene attribuito nelle modalità rappresentate nella tabella sottoriportata:

da punti	a punti	valore economico
5	10	€ 1.678,48
11	14	€ 2.000,00
15	20	€ 2.550,00
21	23	€ 3.200,00
24	25	€ 4.500,00

Art. 5 - GRADUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Gli indicatori individuati per la graduazione degli incarichi professionali sono i seguenti:

1. dimensione organizzativa, intendendo con tale espressione l'ampiezza del



contesto in cui viene esercitato l'incarico;

2. livello di interazione con altre strutture interne o esterne all'azienda;
3. livello di autonomia e responsabilità, ossia l'ampiezza dell'autonomia decisionale e del livello di discrezionalità;
4. competenze avanzate ossia richiesta di formazione ed esperienza finalizzate alla soluzione di problemi ad alta complessità per l'assistito e/o per l'organizzazione, acquisite anche nel settore in cui è collocato l'incarico.

Allo scopo di graduare gli incarichi viene attribuito un punteggio per ognuno degli indicatori individuati come segue:

INCARICHI PROFESSIONALI: PESATURA E ATTRIBUZIONE LIVELLO DI COMPLESSITA'				
Indicatori	Pesatura (da 1 a 4 punti)			
1. dimensione organizzativa	1	2	3	4
2. livello di interazione	1	2	3	4
3. livello di autonomia e responsabilità	1	2	3	4
4. competenze avanzate (formazione ed esperienza)	1	2	3	4

Il valore economico annuo degli incarichi professionali viene attribuito nelle modalità rappresentate nella tabella sottoriportata:

da punti	a punti	valore economico
4	8	€ 1.678,48
9	12	€ 2.000,00
13	14	€ 2.400,00
15	16	€ 3.200,00

Art. 6 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE.

Gli incarichi di funzione sono conferibili al personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, anche in posizione di comando, esclusivamente appartenente alla categoria D, ivi compresi i dipendenti appartenenti al livello economico Ds.

Gli incarichi di organizzazione sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. In tali casi il valore economico dell'incarico è

[Handwritten signatures and initials]



rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Il possesso della laurea magistrale o specialistica (compresa quella del vecchio ordinamento) deve essere considerato quale elemento di valorizzazione per l'attribuzione di tutti gli incarichi di organizzazione di maggior complessità.

Personale del ruolo sanitario

I requisiti per il conferimento dell'incarico di organizzazione per l'esercizio della funzione di coordinamento ex L. 43/2006 sono:

- il Master di primo livello in management o per le funzioni di Coordinamento, rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero, in alternativa al Master, il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa;
- esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

I requisiti per gli incarichi di organizzazione diversi da quelli finalizzati all'esercizio delle funzioni di coordinamento ex L. 43/2006, sono:

- almeno 5 anni di esperienza professionale nella categoria D, compreso il livello economico Ds.

I requisiti per il conferimento degli incarichi professionali sono:

- per il professionista specialista, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018, il possesso del Master specialistico di 1° livello, di cui all'art. 6 della L. 43/2006 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Università, su proposta dell'Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie, sentite le Regioni.
- per il professionista esperto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del CCNL 21.05.2018, l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute dalla Regione.

Assistenti sociali e assistenti sociali senior:

I requisiti per gli incarichi di organizzazione conferibili agli assistenti sociali sono:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AM", "B", "BZ", "V", "G", and "d".



- almeno 5 anni di esperienza professionale nella categoria D, compreso il livello economico Ds.

I requisiti per il conferimento degli incarichi professionali sono:

- per il professionista esperto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del CCNL 21.05.2018, l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute dalla Regione.

Personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo

I requisiti per il conferimento dell'incarico di organizzazione sono:

- possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in categoria D (compreso il livello Ds).

I requisiti per il conferimento degli incarichi professionali sono:

- possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in categoria D (compreso il livello Ds);
- titolo di abilitazione, ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.

Art. 7 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.

Gli incarichi sono conferiti previo avviso interno di selezione per titoli e colloquio, aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal CCNL e pubblicizzato sul sito intranet aziendale per almeno 20 giorni.

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri tra cui il Direttore di Area, o il Direttore di Dipartimento o di Unità Operativa Complessa di afferenza dell'incarico. La composizione della commissione sarà definita in relazione ai ruoli e ai profili di appartenenza del personale interessato e/o delle strutture in cui si inserisce l'incarico. Di norma il Direttore di Area avrà funzioni di Presidente della Commissione.

Nel caso di incarichi ex L.43/2006 la commissione sarà presieduta dal direttore u.o.c. professioni sanitarie, e i restanti componenti saranno individuati tra gli eventuali ulteriori dirigenti delle professioni sanitarie, sulla base dell'assetto organizzativo previsto dall'Atto Aziendale, e in assenza, tra il personale sanitario titolare di incarico

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



di funzione.

La commissione valuta, in relazione alla specificità delle funzioni da coprire, i contenuti del curriculum, gli esiti del colloquio, e redige un giudizio di idoneità con una valutazione sintetica. La commissione redige il verbale attestante lo svolgimento della procedura selettiva che si conclude con un elenco di idonei, ove viene indicata la proposta di nomina adeguatamente motivata (con l'indicazione dell'area preferenziale di assegnazione).

Nel caso di personale con funzione di coordinamento ex legge 43/2006, l'elenco di idonei rimane efficace per un termine di 18 mesi dall'approvazione, per l'attribuzione delle funzioni che si rendono vacanti nel medesimo periodo, le cui proposte vengono formulate dal direttore UOC delle Professioni Sanitarie, di concerto con il responsabile dell'UOC interessata, sentito in merito il Direttore della Struttura.

Gli incarichi vengono conferiti con provvedimento del direttore generale.

ART. 8 – DURATA DEGLI INCARICHI

L'incarico è a termine. L'Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre e un massimo di 5 anni. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di cui all'art. 19, comma 3, del CCNL 21.05.2018, per una durata massima complessiva di 10 anni.

Eccezionalmente gli incarichi possono essere revocati anche prima dell'effettuazione della valutazione annuale di cui al successivo articolo 11 nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalla funzione attribuita con aspetti penali e/o disciplinari.

ART. 9 CONFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO EX L. 43/2006

Nell'ipotesi di assenza temporanea di un dipendente titolare delle funzioni di coordinamento, che superi i 45 giorni consecutivi (es: assenze ex decreto legislativo 151/2001, lunghe malattie o aspettative a vario titolo senza retribuzione), o di un posto resosi vacante, nelle more della copertura dello stesso, qualora l'assenza abbia durata prevedibile non superiore ad un anno, si procederà ad attribuire le medesime funzioni ad un dipendente assunto a tempo indeterminato, appartenente allo stesso profilo da coprire, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Il dipendente viene nominato con provvedimento del direttore generale. La proposta viene formulata dirigente dell'uoc professioni sanitarie, di concerto con il responsabile

[Handwritten signatures and initials] 10



dell'uoc interessata dalla copertura del posto, sentito nel merito il direttore della struttura, anche utilizzando elenchi di idonei in corso di validità, di cui all'art. 7.

Durante il periodo di espletamento delle funzioni, al sostituto viene corrisposta l'indennità relativa agli incarichi di organizzazione prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali.

Qualora il periodo di vacanza dell'incarico dovesse avere durata prevedibile superiore ad un anno, si procederà utilizzando l'elenco di idonei se disponibile.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE AD ALTRA UNITA' OPERATIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO EX L. 43/2006

In presenza di incarichi di organizzazione con funzioni di coordinamento ex L. 43/2006 che siano vacanti a seguito di:

- nuova istituzione
- assegnazione del titolare ad altra unità operativa
- cessazione del titolare.

l'azienda, prima di avviare le procedure selettive di cui ai precedenti articoli, può accogliere eventuali istanze di assegnazione ad altre unità operative da parte di coloro che espletano funzioni di coordinamento, che abbiano superato positivamente la valutazione periodica, e che non ne abbiano già beneficiato nei precedenti tre anni, fatto salvo il caso in cui l'interessato sia l'unico ad aver presentato domanda.

Il personale interessato può presentare in qualsiasi momento dell'anno, all'unità operativa complessa professioni sanitarie, domanda di assegnazione verso le diverse strutture aziendali. Tale domanda rimane valida dalla data di ricezione attestata dal protocollo aziendale, sino al 31 dicembre dello stesso anno di presentazione. L'u.o.c. Professioni Sanitarie, in caso di posto vacante, avrà cura di dare idonea informazione a tutto il personale potenzialmente interessato.

Le richieste presentate saranno valutate dal responsabile dell'uo professioni sanitarie, con riferimento al curriculum formativo e professionale, alla necessità di valorizzare le specifiche competenze del personale interessato, anche rispondendo alle esigenze di carattere personale o familiare del dipendente, che possano altrimenti pregiudicare la qualità della prestazione resa.

L'assegnazione del dipendente viene disposta con provvedimento del direttore generale su proposta del direttore dell'unità operativa complessa professioni sanitarie, di concerto con il responsabile dell'unità operativa dove il posto è vacante e sentito il direttore della struttura operativa.

ART. 11 - VALUTAZIONE DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI

12.       11 



Il risultato delle attività svolte dai titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico, con modalità previste dai regolamenti aziendali in materia di valutazione.

ART. 12 – RINUNCIA

Il titolare di incarico di funzione può rinunciare all'incarico conferitogli mediante comunicazione scritta da inoltrare, di norma, con un preavviso di 60 giorni.

ART. 13 – INCARICHI DI COORDINAMENTO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Gli incarichi di coordinamento ex legge 43/2006 e di posizione organizzativa già attribuiti, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione.

In prima applicazione delle procedure di cui all'art.7, sono considerati idonei i candidati titolari di incarichi ex legge 43/2006 che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già espletato una prova selettiva attraverso bando esterno o selezione interna per incarichi riconducibili a quelli predetti e abbiano avuto valutazione positiva negli ultimi cinque anni, o periodo inferiore in relazione alla durata dell'incarico precedentemente svolto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti in materia.